



COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA
Parco Naturale Regionale della Lessinia
Piazza Borgo, 37021, Boscohiesanuova (Verona)
Tel. 045/6799211 Fax. 045/6780677;
E-mail: direzione@lessiniapark.it
www.lessiniapark.it



COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA Parco Naturale Regionale della Lessinia

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

Procedura per la concessione e il rilascio del Marchio del Parco

**PROGRAMMA LEADER + (2000-2006) Regione Veneto
Azione 1.1 Utilizzazione di nuove tecnologie organizzative e
nuovo know-how per prodotti e servizi
Azione 1.1 b Nuove metodologie organizzative a livello locale – Scheda del P.S.L.
3.2.1**

**Progetto cofinanziato dall'Unione Europea con il contributo del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e Garanzia – Sezione Orientamento**

Disciplinare per la concessione dell'uso del Marchio del Parco Naturale Regionale della Lessinia

(approvato dalla Giunta integrata del Parco con atto n. 14-1 del 25/02/2006)

Ai sensi della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 12, *Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia*, istitutivo del Parco Naturale Regionale della Lessinia, e dell'art. 14, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 *Legge quadro sulle aree naturali protette*, la Comunità Montana - Parco Naturale Regionale della Lessinia, nella composizione dettata dall'articolo 12 della citata Legge Regionale, istituisce un Disciplinare per la concessione dell'uso del Marchio del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

L'emblema e la denominazione "Parco Naturale Regionale della Lessinia" sono stati registrati presso la Camera di Commercio di Verona in data 8-3-2004, per le seguenti classi 16,25,28,35,41. Numero di brevetto VR2004C000152.

Art. 1 – Finalità del Marchio del Parco

A decorrere dalla data 20 MARZO 2006, chiunque intenda utilizzare l'emblema e la denominazione "Parco Naturale Regionale della Lessinia" dovrà presentare una richiesta scritta alla Comunità Montana - Parco Naturale Regionale della Lessinia, specificando il tipo d'uso, la destinazione e la modalità di utilizzo che si intenda attuare.

La Comunità Montana - Parco Naturale Regionale della Lessinia, al fine di perseguire le proprie finalità, in particolare la promozione delle attività di cui all'art. 14 della legge 394/91, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso dell'emblema e della denominazione "Parco Naturale Regionale della Lessinia" ai soggetti indicati negli articoli seguenti.

Le finalità che il Marchio del Parco della Lessinia si propone sono le seguenti:

- valorizzare la tipicità, la genuinità e la bontà dei prodotti ottenuti anche con metodi di produzione biologica; valorizzare i servizi offerti all'interno del territorio del Parco, nonché fungere da incentivo al consumo dei prodotti tradizionali locali;
- soddisfare il sempre maggior interesse del pubblico verso un'informazione sui prodotti e sui sistemi di produzione a minor impatto ambientale, e pertanto assolvere un ruolo di garanzia per i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio del Parco;
- tutelare il patrimonio di usi e tradizioni che caratterizza il territorio della Lessinia;
- fungere da incentivo all'imprenditoria locale a produrre beni e servizi con tecniche e modalità compatibili con il rispetto delle tradizioni e dell'ecosistema territoriale;
- assicurare l'assegnazione del marchio anche a soggetti esterni all'area del Parco della Lessinia che contribuiscono a diffondere e a promuoverne il nome, i valori, le tradizioni;
- creare un introito per la Comunità Montana - Parco Naturale Regionale della Lessinia da reinvestire nelle attività di tutela floro-faunistica, e in quelle di valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare s'intende per:

- Parco: il Parco Naturale Regionale della Lessinia;
- Disciplinare: il presente documento "Disciplinare per la concessione dell'uso della denominazione e dell'emblema del Parco Naturale Regionale della Lessinia";
- Marchio del Parco: l'emblema e la denominazione "Parco Naturale Regionale della Lessinia" (Allegato n. 1);
- Richiedente: l'ente pubblico, l'impresa, la società, l'associazione, la fondazione, il consorzio, o la persona fisica che richiede, secondo le modalità contenute nel presente Disciplinare, l'uso del Marchio del Parco;
- Concessionario: l'ente pubblico, l'impresa, la società, l'associazione, la fondazione, il consorzio, o la persona fisica che viene, secondo le modalità contenute nel presente regolamento, espressamente autorizzata all'uso del Marchio del Parco.

Art. 3 – Concessione di utilizzo

Il Marchio del Parco può essere assegnato ai prodotti e ai servizi che rispondono alle finalità di cui all'art. 1 e che sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

Il Marchio del Parco non può, in nessun caso, costituire marchio principale, bensì marchio aggiuntivo di garanzia d'indicazione geografica.

L'uso del Marchio del Parco è attribuito al concessionario per il periodo di un anno a decorrere dalla data di concessione dello stesso, e viene rinnovato automaticamente a condizione che il concessionario:

- effettui il pagamento del corrispettivo annuo di concessione nei modi e nei tempi previsti dal presente Disciplinare;
- mantenga i requisiti previsti dal presente Disciplinare. A tal fine la Comunità Montana - Parco Naturale Regionale della Lessinia, ha facoltà di verificare in qualsiasi momento che il concessionario sia in regola con tutte le norme previste dalle Leggi che disciplinano l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socio-culturali e che non svolga attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in genere.

Art. 4 – Concessionari

L'uso del Marchio del Parco può essere concesso ai richiedenti che abbiano sede ovunque, purché esista un collegamento tra la loro attività e quella del Parco della Lessinia, e svolgano un'incisiva azione di promozione, tutela o valorizzazione dell'area Parco, il tutto ai sensi del presente Disciplinare.

I richiedenti - che operino già con un proprio marchio (ufficiale o aziendale) o che lo creino ex novo - possono appartenere alle seguenti categorie:

- A) Enti Pubblici (Comuni, Province, Regione, Veneto Agricoltura, ecc.)
- B) Agenzie di servizi che svolgano attività promozionale e di tutela dell'area Parco (associazioni no profit, cooperative di lavoro che operano nel campo della manutenzione e tutela ambientale, Pro loco, CAI, ecc.);
- C) Imprese turistiche che operino nel rispetto dell'ambiente e della natura, e che svolgano un'azione di promozione dell'area Parco (inserendo nei menù i prodotti tipici, fornendo informazioni sul parco agli ospiti, organizzando escursioni nel parco per i clienti, ecc.);
- D) Imprese di qualsiasi settore che utilizzino quale materia prima esclusivamente o principalmente prodotti dell'area Parco (prodotti agricoli, materiali lapidei, legname, ecc.) o che, pur utilizzando materiali provenienti da altre aree, osservino e mantengano in vita sistemi di lavorazione tradizionali dell'area;
- E) Imprese editoriali che svolgano un servizio di attività promozionale del Parco.

In tutti i casi l'utilizzazione del Marchio del Parco viene concessa previa stipula di specifiche convenzioni inerenti le singole iniziative, approvate dalla Giunta della Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia.

I Comuni il cui territorio sia ricompreso in tutto o in parte all'interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia, possono, ai soli fini istituzionali, utilizzare gratuitamente il Marchio del Parco, previa esplicita autorizzazione della Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Art. 5 – Corrispettivo

L'uso del Marchio del Parco viene concesso in via generale a fronte di corrispettivo. La misura del corrispettivo è stabilita dalla Giunta della Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia, con cadenza annuale, tenendo conto del settore di appartenenza e della categoria economica del soggetto richiedente (pubblico o privato).

Per specifiche attività (manifestazioni, fiere, ecc.) la Giunta determina di volta in volta l'ammontare del corrispettivo e la durata della concessione del Marchio del Parco.

Il pagamento del corrispettivo avviene contestualmente al provvedimento di concessione dell'uso del Marchio del Parco.

Al fine di accrescere la conoscenza delle proprie iniziative e di promuovere settori di attività che presentino aspetti di particolare debolezza economica o di forte tipicità, la Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia può concedere l'uso del Marchio del Parco anche a titolo gratuito.

Art. 6 - Regole generali per l'accesso all'uso del Marchio del Parco

La concessione all'uso del Marchio del Parco avviene secondo il seguente iter procedurale:

1. Domanda di concessione dell'uso del Marchio del Parco da parte del richiedente, da inoltrare secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Disciplinare.
2. Istruttoria da parte del Comitato di Gestione di cui agli articoli 1 e ss. del Regolamento, delle domande presentate, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 8.
3. Eventuale verifica ispettiva, visione, prelievo o all'analisi dei prodotti e/o servizi di cui alla domanda da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 9.

4. Relazione del Comitato di Gestione alla Giunta della Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia, e determinazione della Giunta, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 9.
5. Stipula di apposita convenzione tra il concessionario del Marchio del Parco e la Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia, secondo le modalità di cui all'art. 12.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di assegnazione del Marchio del Parco devono essere compilate utilizzando il modello di cui **all'Allegato 2**.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. Certificato attestante l'iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli e/o al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, (albo artigiani, REA, ecc.);
2. Copia del Bilancio, o della dichiarazione IVA, dell'ultimo anno, approvato e depositato;
3. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che il richiedente non ha contestazioni in corso, e non ne ha avute per il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, relative a reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica (secondo il modello di cui all'Allegato 3);
4. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'identificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente (secondo il modello di cui all'Allegato 4);
5. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la tipologia dei prodotti tipici e tradizionali o dei servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio del Parco, con descrizione dettagliata del processo produttivo e delle materie prime utilizzate, nonché della loro provenienza (secondo il modello di cui all'Allegato 5);
6. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il settore di appartenenza, la categoria economica e l'attività del concessionario (secondo il modello di cui all'Allegato 6);
7. Dichiarazione di accettazione delle condizioni riportate nel presente Disciplinare e di collaborazione alla raccolta dei dati per il monitoraggio dell'efficacia dell'uso in concessione del Marchio del Parco (secondo il modello di cui all'Allegato 7);
8. Bozza delle etichette da apporre sui prodotti per i quali viene richiesto l'uso del Marchio del Parco;
9. Ricevuta dell'avvenuto versamento del corrispettivo dovuto a mezzo bollettino di C/C postale alla Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Le domande, in busta chiusa recante la dicitura "*Domanda di concessione dell'uso del Marchio del Parco*", devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano, al seguente indirizzo: Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia, Piazza Borgo n. 52, 37021 Bosco Chiesanuova (VR).

Art. 8 – Procedura per la concessione

Il Comitato di Gestione ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione.

L'ordine di istruttoria utilizzato dal Comitato è quello cronologico relativo ai tempi di arrivo delle domande. A tal fine viene istituito un "*Registro delle richieste di assegnazione del Marchio del Parco*", nel quale vengono registrate in ordine cronologico di arrivo, tutte le domande pervenute, con i dati necessari. Ad ogni domanda viene attribuito un numero progressivo univoco.

Art. 9 - Verifiche ispettive

Il Comitato, predispone il programma della verifica ispettiva, concordando con il richiedente la data ed i tempi di effettuazione della stessa.

Scopo della verifica ispettiva è quello di accertare, direttamente sui luoghi di produzione o di realizzazione del servizio, il soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dal presente Disciplinare.

La verifica ispettiva viene effettuata da una Delegazione Tecnica, inviata dal Comitato e formata da personale opportunamente qualificato.

Precedentemente all'effettuazione della verifica ispettiva, il Comitato notifica per iscritto al richiedente il programma, la data, i tempi ed il luogo di effettuazione, le persone da contattare.

Gli argomenti oggetto di valutazione durante la verifica ispettiva sono i seguenti:

- a) carattere tipico e tradizionale dei prodotti;
- b) origine delle materie prime;
- c) ubicazione sito produttivo o sito di erogazione del servizio;
- d) svolgimento del processo produttivo;
- e) modalità di erogazione del servizio;
- f) modalità di gestione delle attività che possono interagire con l'ambiente (smaltimenti rifiuti, emissioni in atmosfera, etc.)
- g) condizioni igieniche generali;
- h) eventuale esistenza di un sistema di gestione per la qualità;
- i) eventuale esistenza di un sistema di gestione ambientale;
- j) rispetto di ogni altro requisito espressamente previsto dalla legge.

Al termine della verifica ispettiva la Delegazione Tecnica notifica al richiedente eventuali non conformità rispetto ai requisiti del Disciplinare di gestione del marchio e del presente Disciplinare e richiede l'effettuazione di azioni correttive atte ad eliminare tali non conformità; la Delegazione redige apposito verbale, nel quale vengono riportate le non conformità eventualmente riscontrate ed un giudizio sul richiedente.

In caso di assenza di non conformità il Comitato esprime giudizio positivo. In caso di presenza di non conformità particolarmente gravi ed ostative in relazione all'uso del Marchio del Parco, rispetto alle quali il richiedente non è in condizione di definire delle idonee ed immediate azioni correttive, il Comitato appone giudizio negativo.

Il verbale formulato dalla Delegazione Tecnica, unitamente a tutta la documentazione eventualmente prodotta durante la verifica ispettiva, viene trasmessa al Comitato.

Art. 10 - Rilascio del Marchio del Parco

Il Comitato di Gestione, al termine dell'iter istruttorio, presenta alla Giunta della Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia una relazione sull'istruttoria nella quale viene espressa la valutazione sulla idoneità del richiedente e le verifiche svolte. La Giunta pronuncia la Delibera contenente la determinazione finale.

Tale determinazione può consistere in

- una approvazione alla concessione del Marchio del Parco;
- un diniego di concessione dell'uso del Marchio del Parco.

La determinazione, esaurientemente motivata, è insindacabile.

Le determinazioni adottate vengono riportate sul "*Registro delle richieste di assegnazione del Marchio del Parco*".

Art. 11 - Uso del Marchio del Parco

L'emblema e la denominazione "Parco Naturale Regionale della Lessinia" possono essere utilizzati in abbinamento al marchio aziendale o della ditta, esponendolo sui prodotti tipici e tradizionali e nelle iniziative promozionali intraprese dal concessionario dell'uso del Marchio del Parco.

Art. 12 – Convenzione

L'uso del Marchio del Parco è regolato tramite specifica convenzione tra La Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia e il soggetto richiedente (secondo il modello di cui all'Allegato 8).

Nella convenzione deve essere prevista la risoluzione di diritto e di revoca della concessione in caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente Disciplinare e di quelli specifici stabiliti dalla convenzione stessa.

La convenzione deve inoltre esplicitamente prevedere in capo al concessionario: una declaratoria delle caratteristiche del prodotto (trattasi di prodotto tipico e tradizionale) o del servizio e del processo produttivo; il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l'uso della denominazione e dell'emblema e quello, eventuale, per l'inserimento nel circuito promozionale del Parco; le modalità di utilizzazione grafica dell'emblema e della denominazione anche ai fini della promozione del Parco.

Art. 13 – Patrocini

In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte compatibilmente con le finalità del Parco naturale regionale della Lessinia (Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 12), in deroga agli artt. 6 e ss. del presente Disciplinare, la Giunta della Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia, può concedere in uso il Marchio del Parco a titolo gratuito purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.

La Giunta può concedere il Patrocinio sotto forma di uso gratuito del Marchio del Parco e qualora lo ritenesse opportuno potrebbe partecipare alle spese dell'iniziativa nella misura in cui lo ritenga opportuno.

Art. 14 - Attività promozionale della Comunità Montana

Tutti i prodotti e i servizi che hanno ottenuto la licenza d'uso del Marchio del Parco, saranno pubblicizzati e promossi in tutte le occasioni promozionali previste dal programma della Comunità Montana – Parco naturale regionale della Lessinia. La stessa Comunità Montana si riserva la possibilità di organizzare iniziative promozionali per la divulgazione dei suddetti prodotti e servizi.

L'elenco di tali prodotti e servizi sarà inserito in un Albo ufficiale, *l'Albo dei Prodotti del Parco*, tenuto presso la Comunità Montana, il quale sarà suddiviso per gruppi di prodotto e sarà aggiornato in modo costante.

Art. 16 – Merchandising e Franchising

La Comunità Montana – Parco naturale regionale della Lessinia si riserva il diritto di affidare l'attività di merchandising della denominazione e dell'emblema, anche per singoli prodotti e servizi, a soggetti che

garantiscono il rispetto del presente Disciplinare nonché un efficace servizio d'informazione e sensibilizzazione del pubblico.

La Giunta della Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia si riserva il diritto di concedere in uso il Marchio del Parco per i punti vendita "*I prodotti del Parco della Lessinia*".

I punti vendita "*I prodotti del Parco della Lessinia*" potranno vendere esclusivamente i prodotti inseriti nell'albo ufficiale dei prodotti del parco, di cui all'art. 14.

Art. 17 - Uso non autorizzato del Marchio del Parco

Nel caso di uso non autorizzato del Marchio del Parco, il Presidente della Comunità Montana – Parco Naturale Regionale della Lessinia intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando un'immediata azione legale.

Art. 18 – Clausola generale di revoca

La Comunità Montana – Parco naturale regionale della Lessinia, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del Marchio del Parco, oltre che in caso di inosservanza delle clausole del presente Disciplinare e di quelle stabilite nella convenzione, anche per attività palesemente contraria alla filosofia dello Statuto della Comunità Montana stessa o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.



COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA
Parco Naturale Regionale della Lessinia
Piazza Borgo, 37021, Boscochiesanuova (Verona)
Tel. 045/6799211 Fax. 045/6780677;
E-mail: direzione@lessiniapark.it
www.lessiniapark.it



COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA Parco Naturale Regionale della Lessinia

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

Modulistica per la concessione del Marchio del Parco



Deliberazione della Giunta Integrata della Comunità Montana della Lessinia n. 31 del 27/04/2001 "Approvazione nuovo logo del Parco Nat.le Reg.le della Lessinia"

Istanza per la concessione del Marchio del Parco

Spett. Le
Comunità Montana –
Parco naturale regionale della
Lessinia
Piazza Borgo n. 52
37021 Bosco Chiesanuova
(VR)

Oggetto: Istanza per la concessione dell'uso del Marchio del Parco naturale regionale della Lessinia

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di (titolare della
Impresa _____ o legale rappresentante della società/Ente _____) con sede
nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____
-- con codice fiscale numero _____ e con partita I.V.A. numero _____
telefono _____ fax _____;

CHIEDE

la concessione dell'uso del Marchio del Parco Parco naturale regionale della Lessinia.

A tal fine dichiara di aver preso visione del Disciplinare del Parco della Lessinia e di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sull'uso del Marchio e di aver ritenuto le suddette circostanze tali da consentire l'istanza.

Si allegano alla presente richiesta (se si tratta di impresa):

1. Copia fronte retro di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
2. Certificato attestante l'iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli e/o al registro delle imprese della Camera di Commercio competente, (albo artigiani, REA,)
3. Copia del Bilancio, o della dichiarazione IVA, dell'ultimo anno, approvato e depositato;
4. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che il richiedente non ha contestazioni in corso, e non ne ha avute per il quinquennio precedente alla data di presentazione della do-

- manda, relative a reati, abusi o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, degli obblighi contenuti nella LR 44/82, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
5. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'identificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente;
 6. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la tipologia dei prodotti tipici e tradizionali per i quali viene richiesto l'uso del Marchio del Parco, con descrizione dettagliata del processo produttivo e delle materie prime utilizzate, nonché della loro provenienza;
 7. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il settore di appartenenza, la categoria economica e l'attività del concessionario
 8. Dichiarazione di accettazione delle condizioni riportate nel presente Disciplinare e di collaborazione alla raccolta dei dati per il monitoraggio dell'efficacia dell'uso in concessione del Marchio del Parco;
 9. Bozza delle etichette da apporre sui prodotti per i quali viene richiesto l'uso del Marchio del Parco;
 10. Ricevuta del bollettino di C/C postale (o bonifico bancario) per un importo pari al corrispettivo dovuto alla Comunità Montana.¹
 11. Se procuratore speciale della persona fisica o giuridica che propone l'istanza, la procura o copia autentica della stessa

_____, li _____

Firma leggibile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra richiesti vengono assunti dalla Comunità Montana - Parco naturale regionale della Lessinia, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle vigenti leggi che lo impongono. Ai soggetti cui i dati si riferiscono spettano i diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96. I dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici a ciò legittimati dall'ordinamento, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge 241/90 s.m.i.. Il responsabile del trattamento dati è

_____.

¹ Il bollettino postale o i dati di riferimento del C/C bancario devono essere richiesti all'ufficio ragioneria al numero 045/6799211 o sul sito internet www.lessiniapark.it

Autocertificazione relativa all'assenza di precedenti contestazioni

Spett. Le
Comunità Montana -
Parco naturale regionale della Lessinia
Piazza Borgo n. 52
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di (titolare della
Impresa _____ o legale rappresentante della società/Ente _____) con sede
nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____
-- con codice fiscale numero _____ e con partita I.V.A. numero _____
telefono _____ fax _____;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

ATTESTA

che il richiedente non ha contestazioni in corso, e non ne ha avute per il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, relative a reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica

_____, li _____

Firma leggibile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra richiesti vengono assunti dalla Comunità Montana - Parco naturale regionale della Lessinia, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle vigenti leggi che lo impongono. Ai soggetti cui i dati si riferiscono spettano i diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96. I dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici a ciò legittimati dall'ordinamento, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge 241/90 s.m.i.. Il responsabile del trattamento dati è

_____.

Autocertificazione relativa all'identificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente

Spett. Le
Comunità Montana –
Parco naturale regionale della Lessinia
Piazza Borgo n. 52
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di (titolare della
Impresa _____ o legale rappresentante della società/Ente _____) con sede
nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____
-- con codice fiscale numero _____ e con partita I.V.A. numero _____
telefono _____ fax _____;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

ATTESTA

che l'unità produttiva o di erogazione del servizio per cui viene richiesto l'uso del Marchio del Parco è la seguente:

Comune _____
Via _____ n. _____

Nota bene: se le indicazioni di cui sopra non consentissero di identificare compiutamente l'area dell'unità produttiva o di erogazione del servizio, la Comunità Montana potrà richiedere l'ubicazione catastale.

_____, li _____

Firma leggibile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra richiesti vengono assunti dalla Comunità Montana - Parco naturale regionale della Lessinia, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle vigenti leggi che lo impongono. Ai soggetti cui i dati si riferiscono spettano i diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96. I dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici a ciò legittimati dall'ordinamento, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge 241/90 s.m.i.. Il responsabile del trattamento dati è _____.

Autocertificazione relativa ai prodotti tipici e tradizionali

Spett. Le
Comunità Montana –
Parco naturale regionale della Lessinia
Piazza Borgo n. 52
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di (titolare della
Impresa _____ o legale rappresentante della società/Ente _____) con sede
nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____
-- con codice fiscale numero _____ e con partita I.V.A. numero _____
telefono _____ fax _____;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

ATTESTA

Che i prodotti tipici e tradizionali per i quali viene richiesto l'uso del Marchio del Parco sono i seguenti:

che il processo produttivo, descritto nei suoi dettagli è il seguente:

che le materie prime utilizzate, e la loro provenienza sono le seguenti:

_____, li _____

Firma leggibile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra richiesti vengono assunti dalla Comunità Montana - Parco naturale regionale della Lessinia, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle vigenti leggi che lo impongono. Ai soggetti cui i dati si riferiscono spettano i diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96. I dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici a ciò legittimati dall'ordinamento, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge 241/90 s.m.i.. Il responsabile del trattamento dati è _____.

Autocertificazione relativa al settore di appartenenza, alla categoria economica e all'attività del concessionario

Spett. Le
 Comunità Montana –
 Parco naturale regionale della
 Lessinia
 Piazza Borgo n. 52
 37021 Bosco Chiesanuova
 (VR)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di (titolare della
 Impresa _____ o legale rappresentante della società/Ente _____) con sede
 nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____
 -- con codice fiscale numero _____ e con partita I.V.A. numero _____
 telefono _____ fax _____;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

ATTESTA

I seguenti dati:

A) SETTORE ATTIVITÀ

Agroindustria Artigianato Commercio Manifatturiero Servizi
 Agricoltura Edilizia Turismo Estrattivo Altro**

** Specificare

B) DIMENSIONE D'IMPRESA

Dimensione impresa: Piccola Media Grande

c) TIPO DI CONDUZIONE

Tipo di conduzione: Familiare Cooperativa/associazione Impresa

D) FATTURATO (IN MIGLIAIA DI EURO)

< 50 da 50 a 100 da 100 a 500 da 500. a 1.000 > 1.000

E) POSSESSO DI CERTIFICAZIONI

ISO 9002 ISO 14000 EMAS SA 8000 UNI 10939

Ecolabel Biologico DOP/DOC IGP/IGT Altro**

** Specificare

F) SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO E AGRITURISMO

A) COPERTI

< 10 da 10 a 30 da 30 a 50 da 50 a 80 > 80

B) POSTI LETTO

< 5 da 5 a 10 da 10 a 30 da 30 a 50 > 50

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra richiesti vengono assunti dalla Comunità Montana - Parco naturale regionale della Lessinia, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle vigenti leggi che lo impongono. Ai soggetti cui i dati si riferiscono spettano i diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96. I dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici a ciò legittimati dall'ordinamento, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge 241/90 s.m.i.. Il responsabile del trattamento dati è

Dichiarazione di accettazione delle condizioni riportate nel presente Disciplinare e di collaborazione

Spett. Le
Comunità Montana –
Parco naturale regionale della
Lessinia
Piazza Borgo n. 52
37021 Bosco Chiesanuova
(VR)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di (titolare della
Impresa _____ o legale rappresentante della società/Ente _____) con sede
nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____
-- con codice fiscale numero _____ e con partita I.V.A. numero _____
telefono _____ fax _____;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA

di accettare le condizioni riportate nel Disciplinare del Marchio del Parco e di essere pronto a collaborare alla raccolta dei dati per il monitoraggio dell'efficacia dell'uso in concessione del Marchio del Parco

_____, li _____

Firma leggibile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra richiesti vengono assunti dalla Comunità Montana - Parco naturale regionale della Lessinia, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle vigenti leggi che lo impongono. Ai soggetti cui i dati si riferiscono spettano i diritti di cui all'art. 13 Legge 675/96. I dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici a ciò legittimati dall'ordinamento, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge 241/90 s.m.i.. Il responsabile del trattamento dati è _____.

CONVENZIONE N.

Fra i sottoscritti:

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di legale rappresentante della Comunità Montana – Parco naturale regionale della Lessinia, con sede in Piazza Borgo n. 52, 37021 Bosco Chiesanuova (VR), di seguito più semplicemente denominata "*Comunità Montana*"

E

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ nella sua qualità di (titolare della Impresa _____ o legale rappresentante della società/Ente _____) con sede nel Comune di _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ -- con codice fiscale numero _____ e con partita I.V.A. numero _____ telefono _____ fax _____); di seguito più semplicemente denominato "*Concessionario*";

Premesso

- che la Comunità Montana della Lessinia, quale ente gestore del Parco naturale regionale della Lessinia sensi della Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12, ha come scopo istituzionale la preservazione dell'ambiente naturale e a tal fine si avvale della raccolta di fondi per la realizzazione di iniziative di conservazione della natura;

- che il Marchio del Parco è rappresentato da _____ e dalle parole "*Parco naturale regionale della Lessinia*", registrato presso _____ di _____ in data _____ (denominazione e marchio verranno indicati qui di seguito come "il Marchio del Parco");

- che il Concessionario ha manifestato l'intento di utilizzare il Marchio del Parco, secondo le disposizioni contenute del Disciplinare e secondo quanto più oltre specificato;

- che il Concessionario ha fornito una declaratoria dettagliata delle caratteristiche dei prodotti e/o servizi per i quali è stato concesso l'uso del Marchio del Parco, nonché del processo produttivo o di realizzazione del servizio.

- che, in considerazione di quanto precede, la Comunità Montana è disposta a concedere al Concessionario, nei limiti e alle condizioni più oltre indicate, l'utilizzazione del Marchio del Parco onde consentire al Concessionario stesso di rendere noto al pubblico che esso contribuisce alle iniziative della Comunità Montana per la conservazione del suo territorio;

- che il concessionario è identificato con il numero che identifica anche la presente convenzione.

Ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

1) - Corrispettivo.

Il Concessionario si impegna a pagare alla Comunità Montana a titolo di corrispettivo l'importo di Euro _____ (_____) + IVA 20% da versarsi a fronte di regolare fattura.

Il pagamento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura con Bonifico Bancario (o bollettino di C/C postale o _____) presso _____

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere per intero il corrispettivo sopra indicato alla Comunità Montana anche nel caso in cui la concessione del Marchio del Parco venisse anticipatamente revocata per fatto imputabile al Concessionario stesso.

2) - Concessione d'uso del Marchio del Parco

La Comunità Montana autorizza il Concessionario, per la durata del presente accordo e nei limiti e alle condizioni più sotto specificate, ad utilizzare il Marchio del Parco nelle iniziative promozionali di carattere generale.

L'utilizzo del Marchio del Parco (simbolo e denominazione) viene concesso limitatamente ai seguenti Prodotti o Servizi (e nelle azioni pubblicitarie e/o promozionali ad essi relative):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

L'utilizzazione del Marchio del Parco è autorizzata per il mercato nazionale e internazionale.

Per tutta la durata del Presente contratto la Comunità Montana potrà concedere ad altro Concessionario l'utilizzazione del Marchio del Parco per Prodotti o Servizi identici o in rapporto di diretta concorrenza con quelli sopra elencati, relativamente al mercato nazionale e/o internazionale.

3) - Impegni della Comunità Montana

La Comunità Montana si impegna

- a) alla massima divulgazione del Marchio del Parco e dei suoi contenuti, attraverso specifiche attività di promozione ed informazione;
- b) tutelare i beneficiari dell'uso del il Marchio del Parco da eventuali usi non consentiti dello stesso da parte di soggetti non autorizzati;
- c) istituire un Albo Ufficiale dei Prodotti a cui è stato concesso l'uso del Marchio del Parco, nel quale per ogni prodotto viene riportato anche il concessionario;
- d) mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il concessionario;
- e) mantenere aggiornato il concessionario con la necessaria tempestività su tutte le modifiche che dovessero intervenire nei propri regolamenti inerenti la concessione e l'uso del Marchio del Parco;

4) - Uso del Marchio del Parco

In nessun caso il Concessionario potrà essere considerato come licenziatario del Marchio del Parco. Esso pertanto non è autorizzato ad usare il Marchio per contraddistinguere i propri Prodotti o Servizi, ma solo ad apporre il Marchio sui prodotti o servizi in funzione di "raccomandazione" in aggiunta ai segni distintivi della propria azienda destinati a contraddistinguere i Prodotti o Servizi stessi.

In nessun caso, così sui Prodotti o Servizi, come in pubblicità e/o nelle promozioni ad essi relative, saranno consentite al Concessionario forme di prestazione tali da far ritenere che la Comunità Montana sia ideatrice, produttrice o distributrice dei prodotti o servizi, o che sia comunque coinvolta nella loro creazione, commercializzazione o che ne sia consumatrice od utilizzatrice.

In considerazione della predetta funzione di "raccomandazione" sarà consentito al Concessionario di accompagnare il Marchio del Parco con diciture "a sostegno", quale ad esempio l'indicazione di aver contribuito a sostenere le iniziative promosse dalla Comunità Montana.

5) - Garanzia del Concessionario

Il Concessionario garantisce che i Prodotti o Servizi

- vengano realizzati in conformità delle leggi nazionali o dei regolamenti internazionali vigenti.
- non siano dannosi per la salute dell'uomo o per l'integrità dell'ambiente.

L'eventuale approvazione dei Prodotti o Servizi da parte della Comunità Montana, come da successivo art. 6, non esonererà il Concessionario da tali garanzie.

6) - Approvazione della Comunità Montana

Nessun Prodotto o Servizio recante il Marchio del Parco potrà essere commercializzato e/o nessuna azione pubblicitaria o promozionale in favore dei Prodotti o Servizi potrà essere realizzata ove tali Prodotti o Servizi e/o piani di tali azioni pubblicitarie o promozionali non siano stati approvati dalla Comunità Montana.

Il Concessionario sarà tenuto a sottoporre preventivamente alla Comunità Montana i piani di ogni azione pubblicitaria e/o promozionale che il Concessionario stesso intenda promuovere a sostegno di detti Prodotti o Servizi. Tutto il relativo materiale dovrà essere inviato alla Comunità Montana a mezzo lettera raccomandata R.R. o consegnato a mano.

Con le stesse modalità previste al capoverso che precede, il Concessionario sarà tenuto a sottoporre a preventiva autorizzazione della Comunità Montana le eventuali frasi "a sostegno" con cui intendesse accompagnare il Marchio del Parco.

Trascorsi 20 giorni senza comunicazione da parte della Comunità Montana, i piani si riterranno comunque approvati.

7) - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario riconosce che la concessione in uso del Marchio non determina a favore del Concessionario alcun diritto sul Marchio del Parco stesso.

Il Concessionario si obbliga formalmente:

- a) a non usare il Marchio del Parco per scopi contrari alla Legge;
- b) a non usare il Marchio del Parco in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità della Comunità Montana o comunque per scopi in conflitto con la tutela dell'ambiente naturale;
- c) a non usare il Marchio del Parco per contraddistinguere Prodotti o Servizi diversi da quelli elencati all'articolo 2, o che non siano in conformità di quanto previsto all'articolo 4, o abbiano caratteristiche di dannosità e insalubrità;
- d) a non usare il Marchio del Parco per Prodotti o Servizi che non siano stati preventivamente approvati dalla Comunità Montana secondo le procedure di cui all'articolo 6, o a non utilizzarlo in azione pubblicitarie o promozionali che non siano state preventivamente approvate dalla Comunità Montana in conformità delle predette procedure;

- e) a non usare il Marchio del Parco alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;
- f) a non usare il Marchio del Parco in modo tale che ne possa derivare danno o discredito alla Comunità Montana o inganno ai danni del consumatore;
- g) a non concedere l'uso del Marchio del Parco, sotto qualsiasi forma, a terzi;
- h) a non utilizzare il Marchio del Parco quale propria ragione commerciale o parte di essa;
- i) a non depositare o usare il Marchio del Parco come proprio marchio;
- j) a non depositare o usare il Marchio del Parco o contrassegni confondibili con il Marchio del Parco;
- k) a non utilizzare nella propria pubblicità e in qualsiasi altra manifestazione della propria attività aziendale, l'immagine della Comunità Montana, comunque realizzata o riprodotta;
- l) a consentire a che la Comunità Montana effettui visite ispettive allo scopo di verificare il mantenimento della conformità del concessionario alle prescrizioni sull'uso del Marchio del Parco;
- m) a tenere conto delle critiche e delle osservazioni della Comunità Montana nei confronti delle attività del Concessionario, e a fare quanto in suo potere per adeguare le proprie attività a tali suggerimenti.

Il concessionario si impegna ad informare immediatamente la Comunità Montana dell'eventuale:

- a) interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione;
- b) variazione del legale rappresentante;
- c) variazione della ragione sociale.

8) – Collaborazione con la Comunità Montana

Ove la Comunità Montana abbia a farne richiesta, il Concessionario dichiara fin d'ora la propria disponibilità a collaborare con la Comunità Montana nell'attività promozionale del Parco nei tempi e nei modi da concordarsi caso per caso.

9) – Durata della convenzione

Il presente contratto si intende stipulato per la durata di un anno a partire dalla data della sua sottoscrizione, e viene rinnovato automaticamente a condizione che il concessionario:

- effettui il pagamento del corrispettivo annuo di concessione;
- non sussistano i presupposti della revoca di cui all'articolo 10.

10) - Revoca della concessione

Sarà facoltà della Comunità Montana revocare la concessione di uso del Marchio del Parco anche prima della scadenza del presente accordo in caso in cui il Concessionario contravvenga a uno qualsiasi degli obblighi assunti ai precedenti articoli, o a una delle clausole del Disciplinare, o per attività palesemente contraria alla filosofia dello Statuto della Comunità Montana – Parco naturale regionale della Lessinia o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.

La concessione può essere revocata unilateralmente dalla Comunità Montana anche nell'ipotesi di fallimento del Concessionario, così come nel caso in cui la Comunità Montana venga a conoscenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipulazione della convenzione stessa.

La dichiarazione di revoca verrà comunicata dalla Comunità Montana al Concessionario a mezzo lettera raccomandata ed avrà effetto immediato dalla data del suo ricevimento.

A partire da tale data il Concessionario dovrà cessare di utilizzare il Marchio del Parco in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale. La Comunità Montana si riserva la possibilità, in caso di violazioni particolarmente gravi, di intimare al concessionario di ritirare anche i prodotti e il materiale pubblicitario già distribuiti sui punti vendita.

11) - Effetti della scadenza

Dalla data di scadenza del presente accordo o dei suoi eventuali rinnovi, o dalla data della revoca, il Concessionario dovrà cessare di utilizzare il Marchio del Parco in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale. La pubblicità e le promozioni nelle quali il Marchio del Parco sia visualizzato o comunque utilizzato dovrà parimenti cessare da tale data.

I materiali promozionali già esistenti e non ancora utilizzati alla data di scadenza del presente accordo, giacenti presso i magazzini del Concessionario, suoi depositi o altre dipendenze, dovranno essere utilizzati entro 90 giorni da tale data, dopodiché non ne sarà consentita al Concessionario l'ulteriore distribuzione, salva autorizzazione scritta della Comunità Montana.

Il Concessionario si impegna a informare agenzie di viaggi, tour operator e altri soggetti coinvolti nella promozione dei suoi servizi della cessazione del presente accordo.

12) - Varie

Qualsiasi modifica, variazione o emendamento del presente accordo non sarà efficace ove non risulti da atto scritto dei legali rappresentanti di ambo le parti.

Qualsiasi comunicazione o notifica da eseguirsi da una delle parti all'altra in base al presente accordo dovrà essere fatto esclusivamente, a pena di inefficacia, agli indirizzi delle parti indicate in epigrafe, ove le parti eleggono domicilio per tutti gli effetti della presente convenzione.

13) - Controversie

Di ogni controversia nascente dal presente contratto o ad esso collegata sarà competente il Foro di Verona, con esclusione della competenza di qualsiasi altro foro competente secondo le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali.